

l'organizzazione e l'espletamento del Corso di Formazione in esame, concludere per la piena legittimità della richiesta di rimborso delle somme ultroneamente erogate.

**1.6.2 Le ore di docenza vanno certificate dal soggetto  
committente e non dall'Ente che ha organizzato il  
corso di formazione**


Si è rivolto a questo Ufficio un docente che segnalava il mancato rilascio dell'attestazione delle docenze svolte nell'ambito di un Corso in materia di Tutela e Gestione del territorio, da parte di un Ente Regionale che ne aveva curato l'organizzazione.

A seguito dell'intervento del Difensore Civico, l'Ente Regionale ha prontamente chiarito che l'attestazione della docenza svolta, doveva essere richiesta e rilasciata dalla Società committente l'incarico di docenza.

L'Ente Regionale specificava, comunque, che in caso di resistenza del soggetto committente a rilasciare l'attestazione richiesta, non avrebbe avuto difficoltà a certificare l'attività di docenza svolta dall'istante attraverso le risultanze del registro d'aula.

## 1.7 PUBBLICO IMPIEGO

**Pubblico impiego**



La materia del pubblico impiego costituisce senz'altro uno dei settori di maggior rilevanza per gli interventi del Difensore Civico.

Le richieste di intervento pervenute nell'anno 2010, hanno evidenziato che le Pubbliche Amministrazioni manifestano una sensibile attenzione nelle procedure di applicazione della normativa in materia di pubblico impiego.

Le questioni illustrate, infatti, denotano uno scrupoloso e meticoloso rispetto della normativa, con particolare riguardo alla osservanza del principio della imparzialità, manifestato in relazione alle procedure di formazione delle graduatorie e dell'espletamento di prove concorsuali.

### **1.7.1 Le assegnazioni di incarichi medici veterinari sono effettuate mediante contratto ad ore**

Si sono rivolti a questo Ufficio diversi medici veterinari, per segnalare la mancata attribuzione degli incarichi, da parte delle ASL, in base alla graduatoria stilata per l'anno 2009.

Sulla vicenda è intercorsa una fitta corrispondenza tra questo Ufficio e il Comitato Consultivo Regionale della Medicina Specialistica, i Comitati Consultivi Zonali di Pescara e Teramo della Medicina Specialistica, il Dirigente del Servizio di Assistenza Sanitaria della Giunta Regionale e il Dirigente del Servizio Veterinario della Giunta Regionale, attraverso cui si è evidenziato una situazione di incertezza in merito all'esatta individuazione degli Uffici competenti a dare attuazione alla graduatoria e da cui, inoltre, sono emerse incertezze anche sulle modalità di applicazione e formazione delle graduatorie stesse.

Alla luce della difficoltà della vicenda, il Difensore Civico ha ritenuto opportuno convocare le parti interessate, per chiarire le situazioni dubbie e, già in quella sede, cercare una possibile soluzione alla vicenda controversa.

Sul tema sono state svolte diverse riunioni ed all'esito dei vari incontri è emerso che, fino all'anno 2006, le assegnazioni di

incarichi ai medici veterinari erano state effettuate con contratto a prestazione, mentre, con effetto dall'anno 2007, le assegnazioni degli incarichi venivano disposte con contratto ad ore.

A conclusione dei numerosi incontri, il Difensore Civico ha ritenuto opportuno convocare anche l'assessore Regionale alla Sanità, il quale interveniva cortesemente e chiariva, tra l'altro, che la problematica afferente la graduatoria dei medici veterinari era stata trattata pochi giorni prima della riunione con le Organizzazioni Sindacali di categoria e di aver individuato e concordato con le stesse Organizzazioni Sindacali, alcune possibili linee di definizione della vertenza.

All'esito dell'incontro, pertanto, veniva comunque definito con chiarezza l'apparato amministrativo competente a dare attuazione alle graduatorie e, con riferimento alla fattispecie in esame, per un corretto conferimento degli incarichi, è stato evidenziato come fosse necessario sostituire alla graduatoria per l'anno 2009, formulata in base al criterio del contratto a prestazione, una nuova graduatoria predisposta correttamente in base al diverso criterio del contratto ad ore.

### **1.7.2 Procedimento di stabilizzazione – Occorre un’anzianità di almeno tre anni nell’ultimo quinquennio**

Alcune dipendenti di un Ente Regionale hanno segnalato a questo Ufficio la mancata attivazione della procedura di stabilizzazione, prevista dalla legge, nonostante fossero titolari di contratti di assunzione a tempo determinato, presso quell’Azienda, fin dall’anno 2000.

L’ Ente Regionale ha tempestivamente soddisfatto la richiesta del Difensore Civico, specificando che le istanti avevano maturato un periodo di anzianità massima di 20 mesi alle dipendenze dell’Azienda e, pertanto, non erano in possesso del requisito obbligatorio dell’anzianità di servizio di almeno trentasei mesi, maturata nell’ultimo quinquennio, per acquisire il diritto alla stabilizzazione, come espressamente previsto dall’ art. 1 – comma 558 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006.

### **1.7.3 Procedure di selezione verticale - Non sussiste l'obbligo della previa procedura di mobilità**

Il dipendente di una ASL, ha segnalato a questo Ufficio una irregolarità nel bando di selezione interna per la copertura di alcuni posti di cat. D, in quanto l'Amministrazione non avrebbe ottemperato all'obbligo del previo esperimento delle procedure di mobilità.

In sostanza, il dipendente riteneva che le Amministrazioni, prima di effettuare i concorsi, ancorché interni, dovessero valutare le domande di mobilità volontaria eventualmente presentate e che, inoltre, le procedure selettive mediante concorsi interni, possono essere indette soltanto nel limite del 30% dei posti da mettere a concorso.

A sostegno della ragioni della richiesta inoltrata al Difensore Civico, l'istante evidenziava che l'attivazione della procedura per la copertura dei posti, attraverso soltanto una selezione interna, pregiudicava il suo interesse al ricongiungimento con il proprio nucleo familiare che, invece, sarebbe stato soddisfatto nella diversa ipotesi della copertura dei posti mediante la procedura di mobilità volontaria .

Anche in questo caso l'Amministrazione interessata ha prontamente fornito i chiarimenti e le notizie richieste.

Completato il quadro informativo sulla questione, il Difensore Civico ha svolto una accurata attività istruttoria, che ha evidenziato l'infondatezza delle ragioni addotte dal dipendente della ASL.

In merito alla copertura dei posti disponibili mediante selezione interna, infatti, non trovava riscontro la contestazione sulla asserita violazione del limite del 30% dei posti destinati alla copertura, mediante selezione verticale rispetto al totale dei posti disponibili.

Tale limite, infatti, non doveva essere commisurato al numero dei posti di tecnici della prevenzione, alla specializzazione, cioè, dell'istante, ma, in conformità con quanto disposto dall'art.1 del D.P.R. n. 220/2001, la percentuale della riserva doveva essere applicata a tutti i posti di categoria D, complessivamente disponibili nella dotazione organica.

L'aver riservato, quindi, cinque posti di tecnico della prevenzione su cinque posti disponibili in questo profilo, non assumeva alcuna rilevanza in quanto, alla luce di quanto asserito dalla ASL, i cinque posti in esame rappresentano una percentuale

ben inferiore al 30% dei posti complessivamente vacanti nella cat.

D.

Dopo aver chiarito questo primo punto, il Difensore Civico segnalava all'interessato che non era da ritenersi condivisibile nemmeno l'ulteriore osservazione, relativa al presunto obbligo, da parte dell'Amministrazione procedente, di valutare preventivamente le domande di mobilità volontarie pervenute.

Secondo copiosa giurisprudenza, infatti, i concorsi interni non comportano l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con i vincitori, ma determinano esclusivamente una modifica del rapporto esistente, attraverso un inquadramento contrattuale nella categoria superiore.


Il passaggio ad una fascia funzionale superiore, ai fini del reclutamento del personale, non è qualificabile come "assunzione", in quanto non costituisce l'accesso ad un nuovo posto di lavoro e, pertanto, in conformità di quanto disposto dal D. Lgs. 165/2001, con riferimento alla fattispecie in esame, non sussisteva l'obbligo, in capo all'Amministrazione, della preliminare valutazione delle domande di mobilità.

Alla luce della condivisibilità del percorso seguito dalla ASL nella procedura selettiva in esame, pertanto, il Difensore Civico

comunicava la insussistenza di elementi utili per soddisfare la richiesta.

## 1.8 LAVORI PUBBLICI, POLITICA DELLA CASA ED URBANISTICA

Lavori Pubblici, Politica della casa e Urbanistica



Durante l'anno, sono pervenute diverse istanze relative ad interventi per l'emergenza post terremoto nel comprensorio aquilano. In quest'ambito, in particolare, il Difensore Civico è stato chiamato ad affrontare questioni inerenti le assegnazione dei moduli abitativi provvisori (MAP) e l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione.

Sono state inoltrate diverse richieste anche nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, con particolare riferimento alle procedure di vendita degli immobili.

Emblematica sia la esplicazione di un intervento nel settore dei lavori pubblici, per evidenziare quanto spesso sia necessario sollecitare i soggetti tenuti alla relativa esecuzione, al fine di

ridurre i ritardi, molto spesso oggetto di ingiuste lamentele e per accelerare i tempi di realizzazione delle opere.

### **1.8.1 Ritardi esecuzione lavori di interrimento linee elettriche - E' necessaria una attività di sollecito**

Il Sindaco di un Comune ha segnalato la mancata esecuzione, da parte dell'ENEL, dei lavori di interrimento delle linee aeree, evidenziando, a tal proposito, come tali lavori fossero necessari ed urgenti, poiché l'attuale collocazione dei relativi tralicci, creava serie difficoltà alla circolazione stradale.

Il Sindaco sottolineava, che l'Amministrazione Comunale aveva terminato, già da cinque anni, le opere di propria competenza e che aveva affrontato ingenti spese per i lavori di predisposizione dell'intervento di interrimento delle linee aeree.

Dopo ripetuti solleciti da parte del Difensore Civico Regionale, l'ENEL comunicava che, a seguito dell'intervento di questo Ufficio, aveva provveduto ad eseguire un sopralluogo, di concerto con i tecnici comunali, in base alle risultanze del quale era in grado di

garantire l'impegno di procedere in tempi brevi a realizzare l'intervento.

L'ENEL ha prestato fede all'impegno assunto.

Dopo circa un mese dalla comunicazione da parte dell'ENEL, infatti, il Sindaco ringraziava il Difensore Civico per l'intervento che aveva sortito l'esito positivo dell'avvio dei lavori di interramento.

### **1.8.2 Sono ammissibili i piani di alienazione alloggi edilizia residenziale predisposti dal Comune**

La vicenda riguarda le problematiche esposte da un Comune, in merito alla alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale.

Il Sindaco richiedeva l'intervento del Difensore Civico, con riferimento al mancato riscontro di ratifica, da parte della Regione Abruzzo, del Piano di Alienazione di Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, approvato dal Consiglio Comunale.

In particolare, veniva sollecitato un intervento finalizzato alla definizione del procedimento di alienazione, in quanto l'inerzia della Regione non consentiva agli attuali assegnatari di procedere al riscatto degli immobili e che, proprio in ragione del mancato

perfezionamento dell'acquisto, gli stessi non potevano effettuare i necessari lavori di riparazione e manutenzione per migliorare le condizioni di agibilità di edifici ormai fatiscenti.

A seguito dell'intervento del Difensore Civico, la Regione ha segnalato che non esistevano referenti normativi per la formulazione di nuovi piani di alienazione e, pertanto, non poteva trovare attuazione il Piano predisposto dal Comune.

A seguito di tale affermazione, il Difensore Civico ha disposto un approfondimento normativo e giurisprudenziale sulla normativa in materia, dal quale è emerso che quanto affermato dell'Ufficio regionale era da ritenersi condivisibile, limitatamente alla formulazione di nuovi Piani di Vendita regionali e non anche nel senso di una preclusione della alienazione degli alloggi da parte dell'Ente Comunale, subentrato alla Regione quale proprietario degli immobili.

Secondo quanto disposto dal 1° Cpv. del c. 4 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 1993, n. 560, infatti, le Regioni, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge, su proposta degli Enti proprietari, formulano Piani di Vendita degli immobili di Edilizia Residenziale Pubblica, nella misura massima del 75% del patrimonio abitativo e, pertanto, appare evidente come tale

procedura non sia più attuabile in quanto, ad oggi, sono abbondantemente scaduti i termini previsti per questa tipologia di alienazione.

Sempre sotto il profilo dei Piani di Alienazione Regionale, sono maturati, inoltre, anche i termini previsti dalla successiva L.R. 19 dicembre 2001, n.76, che prevedeva la possibilità di redazione di ulteriori Piani di Vendita del patrimonio immobiliare, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore .

Da questa preliminare indagine svolta dall'Ufficio, dunque, è emerso che, conformemente a quanto asserito dalla Regione, non esistevano referenti normativi a sostegno di nuovi Piani di Vendita regionali.

Ciò premesso, peraltro, Il Difensore Civico evidenziava che la fattispecie esaminata, non riguardava i Piani di Alienazione da parte della Regione, ma la diversa fattispecie di Piani di Alienazione da parte dei subentrati Enti proprietari, contemplata nel secondo periodo del c. 4 dell'art. 1 della citata Legge 24 dicembre 1993, n. 560.

Questa disposizione, infatti, trova applicazione solo dopo la maturazione del termine di sessanta giorni, attribuiti alle Regioni, per la formulazione dei Piani di Vendita e prevede la possibilità, per

gli Enti proprietari, di procedere alla alienazione in favore degli assegnatari o familiari conviventi oppure a terzi in possesso dei requisiti per l'assegnazione (comma 6 e comma 9 art. 1 Legge 560/1993) .

Osservava, quindi, il Difensore Civico che la vendita prevista dal 2° Cpv del c. 4 della Legge in esame, era finalizzata a garantire la continuità delle vendite degli alloggi non inclusi nei piani regionali e, coerentemente con questa chiave di lettura, l'esercizio della citata possibilità, per gli Enti proprietari, di procedere alla alienazione in favore degli aventi diritto.

Pertanto, non solo la possibilità di procedere alla alienazione non è sottoposta ad alcun limite temporale ma, anzi, ha carattere di perpetuità e, pertanto, pienamente attuabile in qualsiasi momento.

Il descritto orientamento integrativo e suppletivo è stato seguito anche dal Legislatore Regionale con la previsione di cui all'art. 2 della L.R. n. 76/2001, ove si dispone che, allo scadere del termine di sessanta giorni attribuito alla Regione per l'approvazione di nuovi Piani di Vendita, gli Enti proprietari procedono all'alienazione degli immobili in favore degli aventi diritto, con le modalità previste dalla Legge 560/1993.

Alla luce di queste considerazioni, l'Ufficio ha ritenuto che la vendita degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, da parte di quel Comune, trovi il proprio supporto normativo nel citato 2° Cpv. del c. 4 della Legge 560/1993 e nel comma 2 dell'art. 2 della L.R. n. 76/2001 e che, pertanto, la vendita proposta dal Comune non solo prescindesse dai Piani di Vendita regionali ma, addirittura, costituisse una tipologia di vendita che trova applicazione, in via integrativa, proprio per gli immobili non inseriti nei citati Piani di Vendita regionali.

Il Difensore Civico chiariva, infine, nel parere inviato alla Regione ed al Comune che, nella presente fase di attuazione della richiamata Legge 560/1993, l'intervento regionale appare essere circoscritto alla determinazione della quota dei proventi da destinare al reinvestimento in edifici ed aree edificabili, per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico previsto dal c. 13 della richiamata Legge 560/1993.